



CONVENZIONE

Tra

l'Azienda Ospedaliera "Papardo", con sede in Messina Contrada Papardo, qui di seguito denominata "A.O. Papardo", codice fiscale e partita I.V.A. n. 03051880833, rappresentata dal Direttore Generale dott. Michele Vullo

e

l'Università degli Studi di Catania, con sede in Catania, Piazza Università, 2 95131 C.F. 02772010878 in prosieguo denominata "Università Catania", nella persona del Rettore e legale rappresentante pro-tempore Prof. Giacomo Pignataro

e

l'Università degli Studi di Messina, con sede in Messina, Piazza Pugliatti, 1, 98122, C.F. 80004070837, in prosieguo denominata "Università Messina", nella persona del Rettore e legale rappresentante pro-tempore Prof. Pietro Navarra

premessi che

- l'A.O. Papardo, con D.D.G. n.6177 del 31/8/2005 e con D.D.G. n.1964 del 10/11/2015, è stata autorizzata per l'esercizio delle attività sanitarie di P.M.A di III livello;
- la stessa A.O. Papardo, già in possesso dei requisiti strutturali ed impiantistici, intende aggiornare i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi di procreazione medicalmente assistita di III livello a quanto previsto dal Decreto Assessore della Salute dell' 8 luglio 2013 n.1319;
- è intenzione delle parti promuovere sinergie istituzionali per la realizzazione di un progetto per la ricerca e la cura dell'infertilità di coppia di alto livello;

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

La presente convenzione ha ad oggetto una collaborazione tra le parti al fine di realizzare, tenuto conto delle finalità istituzionali e delle competenze di ognuna di esse, nel quadro dei rispettivi ordinamenti, Statuti e disciplina giuridica, un progetto per l'aggiornamento tecnico-scientifico per l'esercizio delle attività sanitarie di procreazione medicalmente assistita di III livello e per le attività connesse di ricerca e di cura dell'infertilità di coppia presso l'A.O. Papardo.

Le attività oggetto della presente convenzione, per la loro specifica regolamentazione, saranno oggetto di successivi atti aggiuntivi tra le Parti nel rispetto di quanto sancito dalla normativa vigente nelle relative materie.

Articolo 3

Il progetto di cui al precedente articolo può essere ricondotto ai programmi di forte integrazione tra diversi livelli di discipline e assistenza individuabili quali "insiemi di attività, specialità, comprovate esperienze pluriennali e prestazioni", la cui erogazione richiede il coinvolgimento e la collaborazione di più soggetti.

Le Parti intendono intraprendere in una prima fase un percorso metodologico, almeno triennale, cui dovrà seguire una verifica dello stesso tramite la valutazione degli esiti ed eventuali aggiustamenti del modello proposto.

In merito alla ricerca e la cura dell'infertilità di coppia, il progetto dovrà individuare forme innovative di gestione che integrino competenze mediche specialistiche a forme di ricerca avanzata nel campo, finalizzate a garantire i migliori esiti possibili.

Il quadro di riferimento deve tenere necessariamente conto dei seguenti aspetti:

- rapporti tra pratica clinica e ricerca;
- complessità dei casi trattati.

In tale ottica le Parti individueranno di volta in volta le specifiche attività da porre in essere ai fini della realizzazione del progetto, che saranno oggetto di successivi protocolli attuativi.

Articolo 4

Ciascuna Parte collaborerà alla realizzazione delle attività del presente accordo mettendo a disposizione un gruppo di professionisti con provata esperienza nel settore (tra i quali verrà individuato un coordinatore scientifico), le risorse disponibili e le apparecchiature necessarie allo sviluppo del progetto, previa la stipula di successivi atti attuativi per la loro specifica individuazione e determinazione.

Specifici incarichi per attività di ricerca e/o consulenza potranno essere formalizzati di volta in volta, sempre nel rispetto della vigente normativa in materia di attività per conto terzi e delle procedure amministrative connesse, anche in relazione ai profili di trasparenza ed evidenza pubblica.

Articolo 5

Ciascuna Parte sarà esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.

Ciascuna delle Parti garantisce:

- a) una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per danni verso terzi, infortuni e malattie professionali, che potranno verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della convenzione;
- b) l'uniformazione del personale ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i..

Articolo 6

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, siano le stesse su supporto cartaceo e/o informatico, relative all'espletamento delle attività del presente progetto in conformità e agli obblighi derivati dalla D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Articolo 7

La presente convenzione ha la validità di 3 anni e potrà essere rinnovata nelle medesime forme previste per la sua stipula, previa richiesta scritta e previo parere favorevole degli Organi competenti di ciascuna Parte.

Essa potrà essere risolta da una delle parti, previo preavviso di tre mesi, tramite PEC, qualora intervengano fatti o procedimenti che mutino le previste condizioni o rendano impossibile l'attuazione di quanto convenuto. Il venir meno della presente convenzione non produrrà effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento della risoluzione.

Articolo 8

La presente convenzione verrà sottoscritta, con firma digitale, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC, e sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 131 del 26/04/1986.

Le spese di registrazione saranno poste a carico della parte richiedente.

PER L'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI PAPARDO PIEMONTE"
IL DIRETTORE GENERALE (dott. Michele VULLO)

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
IL RETTORE (Prof. Giacomo PIGNATARO)

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
IL RETTORE (Prof. Prof. Pietro NAVARRA)